

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.

1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007 dopo le parole <<di rilascio di titoli abilitativi edilizi>> sono inserite le seguenti: <<e di adozione e approvazione di piani attuativi>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 5/2007 dopo le parole <<da realizzare in area agricola sono individuati dal POC>> sono inserite le seguenti: <<o dal PRGC>>.

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: <<Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.>>.

5. All'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 3 dopo le parole <<l'ampliamento delle stesse>> sono inserite le seguenti: <<non finalizzato a insediamenti singoli esistenti>>;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nell'introduzione dopo le parole <<nuove zone omogenee D e H>> sono inserite le seguenti: <<o l'ampliamento delle stesse non finalizzato a insediamenti singoli esistenti>>;

2) alla lettera b) le parole <<la saturazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la saturazione o l'occupazione per una superficie superiore al 75 per cento>>;

3) nell'alea della lettera c) la parola <<aree>> è sostituita dalla seguente: <<zone>>;

4) al punto 1) della lettera d) le parole <<media e>> sono soppresse.

6. All'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<entro il limite di flessibilità o, in assenza,>> sono soppresse e dopo le parole <<singole zone omogenee>> sono inserite le seguenti: <<esistenti all'1 maggio 2019>> e le parole <<E ed F>> sono sostituite dalle seguenti: <<E, F e di verde privato>>;

b) alla fine della lettera k) del comma 1 sono inserite le seguenti parole: <<, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d)>>;

c) dopo la lettera l) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<I bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.>>;

d) al comma 2 le parole <<depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi>>.